



## DL “liquidità”: nuova sospensione dei versamenti.

Con la pubblicazione in GU del DL 23/2020 (c.d. decreto “liquidità”), sono diventate operative le nuove proroghe e sospensioni dei versamenti a causa dell’emergenza Covid-19.

**L’art. 21** del menzionato decreto prevede ora la possibilità di effettuare entro il 16 aprile 2020 i versamenti che erano in scadenza il 16 marzo e che erano già stati prorogati al 20 marzo (es. tassa di concessione governativa e ritenute d’acconto operate a professionisti) salvo poter beneficiare degli ulteriori differimenti.

**L’art. 28** del DL liquidità infatti dispone, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 9 aprile 2020 (2019, per i soggetti solari), è prevista la sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi:

- alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
- all’Iva;
- ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL.

### Le condizioni

La sospensione dei suddetti versamenti nel mese di aprile 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%** nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 (La riduzione deve essere del 50% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 50 milioni di euro). Stessa percentuale di riduzione (33% o 50%) deve verificarsi nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 per poter beneficiare della sospensione dei versamenti relativi al mese di aprile.

A prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente, è prevista la sospensione dei versamenti Iva nei mesi di aprile e maggio 2020 nei confronti dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza a condizione che abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi, nel mese di marzo o aprile, di almeno il 33% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.

### I nuovi termini

In tutti i casi i **versamenti sospesi dovranno essere effettuati** senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020;
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Per i soggetti che operano nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria (es. turismo, ristorazione, attività sportive e culturali, intrattenimento, assistenza, trasporti, ecc.) resta ferma la sospensione, ai sensi degli artt. 8 del DL 9/2020 e 61 del DL 18/2020, dei versamenti delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato, dei contributi previdenziali e



FRANCESCO CARPIO  
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

assistenziali e dei premi Inail, dal 2 marzo al 30 aprile 2020 indipendentemente dall'ammontare dei ricavi e compensi del 2019 e dalla misura della riduzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile. Per beneficiare delle ulteriori sospensioni, anche tali soggetti devono invece rispettare i nuovi requisiti introdotti dal DL 23/2020.

Busto Arsizio (VA), 10 aprile 2020